



REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Il Regolamento generale di Ateneo

1. Il Regolamento generale di Ateneo, redatto ai sensi dello Statuto *ex lege* n. 240/2010, stabilisce, nell'ambito dell'autonomia sancita dalla Costituzione italiana, le norme relative all'organizzazione generale dell'Università degli Studi del Molise, di seguito denominata Università o Ateneo.

Art. 2

Attuazione dell'autonomia dell'Università

1. L'Università realizza la propria autonomia nel rispetto della Costituzione, delle leggi sull'Università e sulla ricerca scientifica e dello Statuto, nonché dei principi generali dell'ordinamento, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
2. L'Università persegue ed attua i propri fini istituzionali mediante il contributo di tutto il personale e degli studenti. Nello svolgimento dei propri compiti l'Ateneo promuove la partecipazione di persone fisiche ed enti esterni, nel rispetto dei diritti fondamentali degli individui e delle altrui autonomie.
3. L'Università può svolgere attività di ricerca, consulenza e servizio per terzi, compatibili con i fini istituzionali dell'Ateneo, attraverso la stipula di convenzioni e contratti con istituzioni pubbliche e soggetti privati, nazionali ed esteri, secondo le modalità previste da apposito regolamento. Tale regolamento individua anche la ripartizione dei proventi in modo da assicurare adeguate forme di finanziamento a favore delle attività istituzionali dell'Ateneo.
4. L'Università promuove una cultura ispirata a principi di pace e di uguaglianza tra gli uomini, nel rispetto dei diritti inviolabili dell'individuo, garantiti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali.
5. Il Rettore convoca ogni due anni la Conferenza di Ateneo per le finalità, nelle forme e nei modi previsti dallo Statuto. La Conferenza si svolge in due o più sessioni. Nelle sessioni interne i responsabili della didattica, della ricerca, dell'Amministrazione, le rappresentanze studentesche e le rappresentanze sindacali unitarie dell'Ateneo hanno la possibilità di esporre obiettivi, risultati e problematiche dell'attività dell'Ateneo. La sessione pubblica è aperta ai rappresentanti degli enti territoriali, delle forze sociali, del Ministero e del Governo; possono partecipare i rappresentanti di enti istituzionali pubblici e privati coinvolti nelle materie dell'Università e della ricerca scientifica.



Art. 3

Attività di programmazione

1. Gli obiettivi dell'Ateneo si definiscono mediante l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e le strutture didattiche e di ricerca, di piani di sviluppo triennali. Questi ultimi sono rivisti annualmente mediante l'adozione di un piano strategico delle attività dell'Ateneo. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla ripartizione di risorse materiali e finanziarie in base ai criteri stabiliti dal Senato Accademico e può proporre modifiche o integrazioni al Senato Accademico sulla base delle risorse finanziarie disponibili.
2. Il Senato Accademico, acquisito il parere delle strutture didattiche interessate, sentiti il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio degli studenti può programmare annualmente, con provvedimento motivato, il numero massimo di immatricolazioni per i diversi corsi di studio, secondo le modalità ed i criteri previsti dal Regolamento didattico e dalla normativa vigente.

Art. 4

Tasse e contributi degli studenti

1. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, sentito il Consiglio degli Studenti, fissa annualmente l'entità delle tasse e dei contributi che gli studenti devono versare per l'iscrizione all'Ateneo.
2. I contributi sono di norma destinati a garantire il potenziamento dei servizi didattici, dei servizi bibliotecari e degli altri servizi per gli studenti.
3. Il Consiglio di Amministrazione può istituire l'Osservatorio per il diritto allo studio universitario per istruire la materia di cui al presente e successivo articolo. L'Osservatorio non assume compiti deliberativi e svolge attività di consulenza e proposta.

Art. 5

Attuazione del diritto allo studio

1. Le modalità di attuazione del diritto allo studio, di orientamento e di tutorato sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione ed il Consiglio degli studenti.
2. Le attività culturali, ricreative e sportive degli studenti sono disciplinate da appositi regolamenti. L'utilizzazione dei relativi fondi è proposta da una commissione paritetica nominata dal Consiglio di Amministrazione composta dal rappresentante degli studenti dello stesso Consiglio, da un rappresentante dei docenti e dal Direttore generale o suo delegato.

Art. 6

Procedura di composizione dei conflitti tra gli Organi dell'Ateneo

1. Il Rettore, il Direttore generale, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, il Nucleo di valutazione, il Collegio dei revisori dei conti, i Consigli di Dipartimento, gli Organi e le strutture equiparate, laddove ritengano che determinati atti e provvedimenti invadano proprie competenze ed attribuzioni, con deliberazione motivata, possono chiederne il riesame da parte



dell'Organo che li ha emanati.

2. Gli Organi che hanno chiesto il riesame possono presentare osservazioni scritte e chiedere di essere ascoltati mediante propri rappresentanti. L'Organo che ha emanato l'atto o il provvedimento contestato procede all'audizione, se richiesta, e in ogni caso tiene conto delle osservazioni sottoposte alla sua attenzione motivando specificamente l'esito del riesame. Quest'ultimo va esperito entro trenta giorni dalla comunicazione della relativa richiesta.
3. Decorso il termine di cui al comma precedente, gli interessati sono tenuti ad esperire un tentativo di conciliazione devolvendo l'oggetto della controversia ad una commissione paritetica composta da un componente per ogni struttura interessata e presieduta dal Rettore, o dal Decano dell'Università, nel caso in cui uno degli Organi interessati sia il Rettore. La procedura di conciliazione mira a risolvere il conflitto alla luce della normativa vigente e nel superiore interesse dell'Ateneo.
4. I termini per l'eventuale successiva azione giurisdizionale decorrono dalla data del verbale di mancata conciliazione.

TITOLO II - NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 7

Finalità e principi generali

1. Nel perseguire le proprie finalità istituzionali di didattica, ricerca e servizio, l'Università si uniforma ai principi di imparzialità, trasparenza, efficienza ed efficacia nonché di valutazione.
2. L'Amministrazione universitaria impronta la sua azione ai principi di programmazione ed analisi dell'efficienza e di valutazione dei risultati di gestione. Attraverso appositi sistemi di valutazione si provvede a verificare la rispondenza dell'attività amministrativa agli indirizzi impartiti e la realizzazione dei programmi prefissati.
3. Al fine di garantire il buon andamento dell'azione amministrativa e accrescerne l'efficienza, l'Amministrazione universitaria dispone l'impiego delle risorse secondo criteri di razionalità volti al superamento della rigida definizione e separazione delle competenze nella divisione del lavoro, attuando la massima flessibilità nell'organizzazione degli uffici e la mobilità delle risorse umane.
4. L'Amministrazione universitaria persegue la qualificazione professionale del proprio personale e il miglioramento delle prestazioni attraverso programmi di formazione, seminari, conferenze, convegni e specifici corsi di aggiornamento. Favorisce, in relazione alle proprie disponibilità finanziarie e con gestione autonoma, le attività culturali, ricreative e di sostegno per il proprio personale attraverso gli organismi di Ateneo a ciò deputati, ovvero costituiti dagli stessi dipendenti dell'Università o da enti esterni.



Art. 8

Strutture organizzative di Ateneo

1. L'organizzazione amministrativa, contabile e finanziaria dell'Università si articola nelle strutture amministrative centrali e nelle strutture didattiche, scientifiche e di servizio.
2. L'Amministrazione centrale e i Dipartimenti sono costituiti in centri autonomi di spesa ai sensi dello Statuto.
3. I Centri di spesa operano secondo principi di autonomia e responsabilità, in base agli strumenti ed ai criteri di gestione per essi stabiliti dal presente Regolamento e dal Regolamento di amministrazione e contabilità.
4. Si definiscono Centri di costo le strutture dotate di autonoma responsabilità nella gestione totale o parziale di stanziamenti dei capitoli di spesa del bilancio di Ateneo. Tali strutture sono generalmente individuate per funzioni, obiettivi, scopi o progetti.
5. Le strutture organizzative di Ateneo sottoposte al controllo di gestione costituiscono Centri di responsabilità amministrativa.

Art. 9

Organizzazione dell'Amministrazione centrale dell'Università

1. L'organizzazione di Ateneo si basa sul principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo ed attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa. Gli Organi di governo curano le relazioni esterne, svolgono funzioni di definizione degli obiettivi, di programmazione generale e di verifica del conseguimento dei risultati rispetto agli indirizzi impartiti.
2. Alla definizione dell'indirizzo politico-amministrativo dell'Ateneo concorrono tutti gli Organi centrali di governo nei modi e nelle forme previste dallo Statuto. Alle strutture didattiche, scientifiche e di servizio spettano i relativi compiti di proposta. Il Rettore garantisce l'uniformità dell'indirizzo politico-amministrativo e può nominare delegati o referenti su specifiche materie.
3. La struttura dell'Amministrazione centrale si articola in una unità amministrativa centrale di livello generale, la Direzione generale ed in strutture divisionali, alle quali sono preposti dirigenti. Le Divisioni sono costituite da strutture amministrative di diretto supporto alle attività istituzionali e gestionali, quali:
 - a) Aree;
 - b) Coordinamenti;
 - c) Settori e Uffici.

Alla Direzione generale compete la gestione finanziaria, l'organizzazione e il coordinamento dell'attività tecnica ed amministrativa. Istituisce le Divisioni e, nell'ambito delle stesse, individua le Aree, i Coordinamenti, i Settori e gli Uffici.

4. Nell'ambito di ciascuna Divisione, l'Area costituisce l'unità organizzativa di massima dimensione identificata con riferimento agli ambiti di intervento dell'Amministrazione universitaria, istituzionalmente deputata all'espletamento di attività funzionali ed operative, tendenzialmente omogenee, corrispondenti ad un'ampia sfera di raggruppamenti di competenze. Le Aree sono costituite con atto del Direttore generale ed hanno il compito di indirizzare, coordinare e controllare le attività dei Settori al fine di rendere omogenei le funzioni e gli obiettivi assegnati ai dirigenti, su proposta del Direttore generale ed in base alle direttive degli



Organi di governo.

5. I Coordinamenti e i Settori sono strutture dotate di stabilità organizzativa, continuità gestionale e autonomia tecnica e operativa. Tali strutture si distinguono per il carattere specialistico dei compiti svolti e degli obiettivi perseguiti; nell'ambito dell'Area, a ciascun Coordinamento vengono attribuite competenze di più Settori. I compiti vengono ripartiti e gli obiettivi vengono affidati, per quanto possibile, in relazione ad attività omogenee, nel rispetto dei principi e delle esigenze di funzionalità, razionalità e flessibilità dell'azione amministrativa.
6. Gli Uffici sono unità dotate di un particolare grado di specializzazione, con compiti di supporto operativo, di consulenza e di assistenza agli Organi dell'Ateneo ed alla Direzione generale, opportunamente istituiti, anche con carattere temporaneo, raggruppando insieme omogenei di competenze specifiche e trasversali.

Art. 10

I dirigenti

1. I dirigenti collaborano con il Direttore generale alla realizzazione delle finalità come definite dagli articoli precedenti. Gli stessi, nell'osservanza delle rispettive competenze, organizzano autonomamente il lavoro nelle strutture loro affidate al fine di conseguire gli obiettivi loro assegnati, dei quali rimangono responsabili.
2. In particolare i dirigenti provvedono a verificare periodicamente il carico di lavoro e la produttività del proprio ufficio, individuando e rendendo noti, ai sensi della normativa vigente, i responsabili dei procedimenti i quali assicurano il rispetto dei termini e degli altri adempimenti.
3. Il Direttore generale esercita il potere sostitutivo in conformità dello Statuto e delle vigenti disposizioni legislative.
4. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso indetto dall'Università, ovvero per corso concorso organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.
5. L'incarico di dirigente a tempo determinato può essere conferito, in vista di particolari e specifici obiettivi, a funzionari di categoria EP, che abbiano un'anzianità almeno quinquennale nella direzione di uffici dell'Amministrazione universitaria e siano in possesso del diploma di laurea. L'incarico a tempo determinato di funzioni dirigenziali a persone estranee all'Amministrazione universitaria è affidato previa selezione pubblica a persone di particolare comprovata qualificazione professionale in rapporto agli obiettivi correlati, ed è rinnovabile in base alla normativa che regola i contratti a tempo determinato.

Art. 11

Organizzazione e disciplina degli Uffici e delle dotazioni organiche

1. L'Amministrazione centrale assume ogni determinazione organizzativa nella piena attuazione dei principi fissati dalla legge per l'organizzazione degli uffici. Essa assicura la rispondenza dell'azione amministrativa ai fini istituzionali dell'Ateneo ed agli obiettivi di indirizzo politico-amministrativo fissati dagli Organi di governo.
2. L'organizzazione di tutte le strutture amministrative è definita dal Direttore generale.



Art. 12
Rettorato

1. Il Rettore, nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, è coadiuvato dal Coordinamento del Rettorato, cui spettano compiti strumentali e di supporto. Il Coordinamento del Rettorato si adopera per il collegamento operativo tra il Rettore e tutte le altre strutture dell'Ateneo nell'ambito della didattica, della ricerca e dell'amministrazione.
2. Il Coordinamento del Rettorato si articola in Settori ed Uffici individuati con determinazione dirigenziale, in base alle esigenze istituzionali, su conforme parere del Rettore.

Art. 13
Direzione generale

1. La Direzione generale è struttura di supporto ai compiti istituzionali dell'Università nel suo complesso, si articola nel Coordinamento della Direzione generale e nei Settori ed Uffici individuati con determinazione direttoriale.
2. La Direzione generale cura gli aspetti amministrativi, economici, finanziari e patrimoniali della gestione universitaria, nonché gli atti e i procedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del personale docente, del personale tecnico-amministrativo e della carriera degli studenti. Essa stessa cura gli aspetti amministrativi, economici, finanziari e patrimoniali dell'edilizia universitaria.
3. Il Direttore generale sovrintende all'efficiente funzionamento di tutte le strutture amministrative centrali dell'Università; provvede, in base alle direttive del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e del Rettore all'attuazione delle attività dell'Ateneo ed esplica un'azione generale di direzione e controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo.
4. Spetta al Direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo. Il Direttore generale concorre nella definizione degli obiettivi strategici dell'Ateneo. Egli stesso traduce in azione amministrativa le finalità generali dell'Ateneo, assicurandone la realizzazione per i profili amministrativo-contabili. A tal fine provvede alla gestione del sistema amministrativo con gli strumenti più idonei a conseguire la massima efficacia ed efficienza. Assicura l'integrazione delle politiche amministrative e costituisce un raccordo tra l'Amministrazione centrale e le strutture decentrate dell'Ateneo.

Art. 14
Reclutamento del personale tecnico-amministrativo

1. L'Amministrazione universitaria cura l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale come definiti in apposito regolamento.
2. Le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento sono adottate dall'Amministrazione universitaria sulla base della programmazione del fabbisogno del personale prevista dalle vigenti disposizioni normative e da quelle contenute nel contratto collettivo nazionale.



3. L'Amministrazione universitaria, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale di cui al comma precedente, si avvale delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.

TITOLO III - SISTEMA DI VALUTAZIONE E CONTROLLO

Art. 15

Principi generali

1. Il sistema di valutazione e controllo dell'Università fa riferimento alla legislazione in materia, vigente specificatamente per le università e a quella vigente per le Pubbliche Amministrazioni, ed è diretto a realizzare:
 - a) la valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa;
 - b) la valutazione e il controllo strategico;
 - c) il controllo di gestione;
 - d) il controllo della legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
2. Al fine del controllo di gestione è costituito un apposito ufficio nell'ambito della struttura dell'Amministrazione centrale. La valutazione ed il controllo strategico competono agli Organi di governo dell'Ateneo e, per quanto di competenza, al Direttore generale. Sugli altri aspetti sono competenti rispettivamente il Nucleo di valutazione ed il Collegio dei revisori dei conti così come stabilito dagli articoli seguenti.

Art. 16

Nucleo di valutazione

1. La composizione, la durata e le funzioni del Nucleo di valutazione sono determinate in conformità a quanto previsto dallo Statuto.
2. Per le elezioni delle rappresentanze studentesche si applicano le disposizioni di cui all'art. 46 e seguenti del presente Regolamento.
3. Il Nucleo di valutazione ha il compito di valutare, anche sulla base degli indicatori individuati dalle Commissioni paritetiche docenti-studenti, la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle strutture scientifiche e didattiche dell'Università e il buon andamento dell'azione amministrativa; di verificare l'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti e la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento, nonché le funzioni relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale al fine di promuovere nell'Università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito ed il miglioramento della performance organizzativa ed individuale.
4. In particolare il Nucleo di valutazione:
 - a) propone al Senato Accademico i criteri generali per la valutazione delle attività di Ateneo;



- b) promuove la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie e pratiche di valutazione;
- c) provvede a formulare al Senato Accademico proposte in ordine alla natura delle informazioni e dei dati che le strutture di Ateneo sono tenute a comunicare annualmente;
- d) predispone ed attua, sulla base dei criteri approvati dal Senato Accademico, il programma di valutazione dell'Università o di singole strutture didattiche e di ricerca, con particolare riferimento alla qualità delle attività universitarie sulla base degli standard riconosciuti a livello internazionale;
- e) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche di Ateneo e trasmette apposita relazione ai soggetti indicati dalla normativa vigente;
- f) predispone annualmente una relazione sulle attività di valutazione svolte;
- g) svolge, su richiesta del Senato Accademico, ulteriori attività consultive, istruttorie, di valutazione, di definizione di standard, di parametri e di normativa tecnica, in relazione alle diverse attività dell'Ateneo, nonché ai progetti e alle proposte presentate dalle strutture didattiche e di ricerca;
- h) provvede agli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
- i) predispone una relazione tecnica in ordine alla istituzione ed attivazione di nuove strutture universitarie.

TITOLO IV - NORME PER LA ISTITUZIONE E MODIFICAZIONE DI STRUTTURE DI ATENEEO

Art. 17

Istituzione di strutture e centri di Ateneo

1. L'istituzione, l'attivazione, la modifica, la disattivazione e la soppressione di strutture e centri di Ateneo sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, e sono disposte, con decreto del Rettore, nell'osservanza delle disposizioni vigenti.
2. Per l'istituzione, l'attivazione, la modifica, la disattivazione e la soppressione di corsi di studio è necessario acquisire preventivamente il parere del/i Dipartimento/i interessato/i e, limitatamente alla loro attivazione e soppressione, anche il parere preventivo della Commissione paritetica docenti-studenti del/i Dipartimento/i interessato/i.

Art. 18

Costituzione, modificazione e soppressione dei Dipartimenti

1. La costituzione, la modificazione e la soppressione dei Dipartimenti sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico.
2. I Dipartimenti sono costituiti a seguito di una proposta motivata e sottoscritta da almeno venticinque docenti. Tale proposta dovrà ricevere l'adesione di almeno trentacinque docenti e/o



ricercatori a tempo determinato da produrre presso la Direzione generale entro dieci giorni dalla pubblicazione della proposta motivata sul sito di Ateneo. Entro venti giorni dalla scadenza del termine per la formalizzazione delle adesioni, gli Organi competenti si esprimono sulla proposta di istituzione.

3. A ciascun Dipartimento afferisce un numero di docenti e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque. In caso di riduzione del numero delle afferenze al di sotto di tale soglia per più di due anni consecutivi, il Dipartimento viene sciolto dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico.
4. Qualora la costituzione del Dipartimento comporti la soppressione di altri Dipartimenti, alla proposta devono essere allegati i pareri dei Consigli dei Dipartimenti da sopprimere.
5. Ciascun docente o ricercatore a tempo determinato afferisce ad un solo Dipartimento, secondo le procedure previste dallo Statuto.

Art. 19

Attività di formazione finalizzata

1. L'Ateneo con delibera del Consiglio di Amministrazione su parere conforme del Senato Accademico può istituire i corsi di formazione finalizzata previsti dallo Statuto.

TITOLO V - NORME ELETTORALI

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 20

Indizione delle elezioni

1. Le elezioni degli Organi e delle rappresentanze si svolgono secondo le prescrizioni degli articoli successivi.
2. Il Rettore, salvo quanto previsto dal successivo art. 35, indice le elezioni con proprio decreto e dispone la convocazione del corpo elettorale con apposito avviso contenente l'indicazione specifica delle norme relative alle elezioni da svolgere, pubblicato almeno venti giorni prima delle votazioni.
3. Tale avviso è pubblicato all'Albo ufficiale di Ateneo e sul sito web dell'Università in apposita sezione dedicata. Tale modalità di pubblicazione si applica a tutte le procedure di cui ai successivi articoli.
4. Ogni avente diritto al voto potrà esprimere preferenze in numero non superiore ad un terzo dei candidati da eleggere con arrotondamento all'unità superiore.
5. L'elezione degli Organi monocratici sono valide se ha votato almeno un terzo degli aventi diritto.
6. Le elezioni delle rappresentanze negli Organi collegiali, a eccezione di quelle studentesche, sono valide se ha votato almeno un terzo degli aventi diritto.



7. Le elezioni delle rappresentanze studentesche negli Organi collegiali sono valide se ha votato almeno il 10% degli aventi diritto.

Art. 21

Elettorato attivo e passivo

1. Ha diritto all'elettorato attivo il personale docente e ricercatore a tempo determinato appartenente ai ruoli dell'Ateneo alla data delle votazioni e al personale tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nonché quello con rapporto di lavoro a tempo determinato che alla data delle votazioni abbia da svolgere un periodo di servizio almeno pari a sei mesi.
2. Ha diritto all'elettorato passivo lo stesso personale a tempo indeterminato in servizio alla data di indizione delle elezioni. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
3. Salvo diversa previsione nell'avviso che dispone la convocazione del corpo elettorale, ha diritto al solo elettorato attivo il personale dell'Ateneo in aspettativa per motivi di famiglia e/o in congedo straordinario per motivi di studio, ovvero comandato, distaccato, collocato fuori ruolo o in aspettativa obbligatoria in seguito a situazioni di incompatibilità. Tale limitazione permane per tutto il periodo delle richiamate situazioni.
4. E' escluso dall'elettorato, sia attivo sia passivo, il personale sospeso dal servizio, anche in via cautelare, a seguito di procedimento penale o disciplinare.
5. Si applicano in ogni caso le esclusioni dall'elettorato attivo e/o passivo previste dalla legislazione vigente alla data del decreto di indizione delle votazioni.

Art. 22

Elenchi degli elettori

1. Gli elenchi degli elettori, relativi ai docenti, ai ricercatori a tempo determinato e al personale tecnico-amministrativo, sono compilati sulla base della documentazione esistente negli uffici competenti. Tali elenchi sono resi pubblici almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni mediante pubblicazione degli stessi nell'apposita sezione dedicata sul sito web di Ateneo.
2. Possono essere proposti ricorsi al Rettore entro dieci giorni dalla pubblicazione degli elenchi. Il Rettore decide in via definitiva entro i successivi cinque giorni.
3. Per l'elezione del Rettore la competenza a decidere in materia di esclusioni è del Decano dei professori di I fascia.
4. Eventuali variazioni degli elenchi degli elettori sono rese note immediatamente e comunque entro il giorno delle votazioni.

Art. 23

Assemblea elettorale

1. L'Ateneo assicura a tutti i candidati, compatibilmente con lo svolgimento delle proprie attività



istituzionali, condizioni paritarie per la partecipazione alla competizione elettorale, ivi compresa la possibilità di esprimersi nell'apposita assemblea di categoria da tenersi in locali idonei.

2. La data dell'assemblea elettorale di cui al comma precedente è fissata dal Rettore nel decreto di indizione delle elezioni. Fanno parte dell'assemblea tutti gli aventi diritto al voto. L'assemblea, prima dell'inizio dei lavori, procede all'elezione del Presidente e successivamente procede alla discussione dei programmi e delle proposte presentate.

Art. 24

Incompatibilità

1. E' fatto divieto per i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione e, per i Direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso Senato, qualora risultino eletti a farne parte; di essere componente di altri organi dell'Università salvo che del Consiglio di Dipartimento; di ricoprire il ruolo di Direttore o Presidente delle Scuole di specializzazione o di fare parte del Consiglio di Amministrazione delle Scuole di specializzazione; di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre Università italiane statali, non statali o telematiche; di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e nell'A.N.V.U.R..
2. L'avviso che fissa la convocazione del corpo elettorale prescrive le condizioni alle quali possa essere ammessa la candidatura di chi si trovi in posizione di incompatibilità alla data delle votazioni.

Art. 25

Seggi elettorali

1. Il seggio elettorale è costituito con decreto rettorale, almeno cinque giorni prima della data stabilita per le operazioni di voto. Nel caso in cui si debba procedere all'elezione di rappresentanze di categorie diverse potrà essere costituito un seggio unico.
2. Ogni seggio è composto, di norma, dal Presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di Vice-presidente e l'altro con funzioni di Segretario. Salvo che non sia diversamente disposto, i componenti del seggio sono scelti tra il personale dell'Università interessato alle elezioni e nominati con il decreto rettorale di costituzione del seggio.
3. In caso di temporanea assenza del Presidente, ne assume le funzioni il Vice-presidente. Il seggio opera validamente purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti di cui almeno uno con la carica di Presidente o di Vice-presidente.



Art. 26

Informazione elettorale

1. La regolamentazione della propaganda elettorale ed il controllo della sua attuazione sono devolute all'Organo competente all'indizione della elezione, come di volta in volta individuato dal presente Regolamento.
2. L'Organo competente fissa le regole sulla propaganda elettorale in modo da assicurare condizioni uniformi a tutti i candidati e a tutte le liste partecipanti alla consultazione.
3. Nel periodo che intercorre dalla pubblicazione dell'avviso che dispone la convocazione del corpo elettorale fino al penultimo giorno precedente quello di svolgimento delle votazioni, l'Università pone a disposizione, su richiesta dei candidati o del corpo elettorale, le aule necessarie per lo svolgimento di assemblee.
4. In ogni caso l'attività di informazione elettorale deve essere conforme ai principi ed ai metodi sanciti nella legislazione vigente.

Art. 27

Svolgimento e orario delle votazioni

1. Le operazioni di voto si svolgono, di norma, in un'unica giornata e sempre a scrutinio segreto.
2. L'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali è fissato nell'avviso che dispone la convocazione del corpo elettorale. Al momento della chiusura delle operazioni di voto, gli elettori che siano presenti nella sede del seggio sono ammessi comunque ad esercitare il proprio diritto di voto.
3. Al seggio elettorale possono accedere per le operazioni di voto solo coloro che risultano iscritti negli elenchi dei votanti e per il tempo necessario all'espressione del voto.

Art. 28

Operazioni di voto

1. L'espressione del voto è personale, libera e segreta.
2. Nei giorni di svolgimento delle operazioni di voto è comunque garantito il regolare svolgimento delle attività didattiche, di ricerca ed amministrative.
3. Al personale tecnico-amministrativo è garantito l'esercizio del diritto di voto anche durante l'orario di servizio.
4. Sono ammessi a votare gli elettori che presentino un documento di riconoscimento munito dei requisiti di validità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
5. La registrazione del voto dovrà avvenire tramite annotazione da parte del Presidente o di uno dei componenti del seggio degli estremi del documento nell'apposita colonna di identificazione predisposta sull'elenco e autenticata da almeno un componente il seggio elettorale.
6. In mancanza di idoneo documento di identificazione, qualora uno dei componenti del seggio conosca personalmente l'elettore, può attestarne l'identità, apponendo la propria firma nella colonna di identificazione in corrispondenza del nominativo dell'elettore.
7. Il Presidente o uno dei componenti del seggio, accertata l'identità dell'elettore e l'iscrizione dello stesso nell'elenco dei votanti, gli consegna la scheda elettorale previamente predisposta ed



un matita copiativa al fine di consentire l'espressione del voto di preferenza che deve avvenire in condizioni che ne garantiscano la segretezza. Nel caso di elezioni per più rappresentanze, la scheda elettorale dovrà avere un colore diverso ovvero caratteristiche diverse per ciascuna delle rappresentanze da eleggere.

8. Espresso il proprio voto, di norma con l'indicazione sulla scheda del cognome e del nome del candidato, l'elettore richiude la scheda seguendo le linee di piegatura della medesima e la consegna al Presidente o ad uno dei componenti del seggio che la introduce immediatamente nell'apposita urna sigillata.
9. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore liberamente scelto. L'impedimento, quando non sia evidente, può essere dimostrato a mezzo di certificazione rilasciata dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore più di una volta nella medesima tornata elettorale. Il Segretario provvede a prenderne nota sul verbale.
10. Nella sala del seggio, durante la votazione, possono accedere oltre agli elettori iscritti nella lista del seggio medesimo, un rappresentante per ogni lista e un rappresentante per ogni candidato previa comunicazione, indirizzata al Rettore, entro la data di presentazione delle liste.

Art. 29

Operazioni di scrutinio

1. Il voto deve essere espresso sulla scheda consegnata dal seggio, debitamente timbrata e firmata dal Presidente o dal Vice-presidente. E' nullo il voto espresso in qualsiasi altro modo. E' altresì nulla la scheda che presenti segni, scritte o parole tali da far ritenere, in modo inequivocabile che, con essi, l'elettore abbia inteso farsi riconoscere oppure che contenga voti espressi in modo equivoco o a favore di più liste o di nomi non compresi nella lista votata.
2. Concluse le operazioni di voto, i componenti del seggio procedono immediatamente allo spoglio delle schede, redigendo apposito verbale delle operazioni di scrutinio.
3. Se la scheda contiene un numero di voti di preferenza superiore al numero massimo previsto, saranno nulli i voti di preferenza che, in sequenza, risultino eccedenti il numero di preferenze consentito.
4. terminate le operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio provvede ad inviare al Rettore tutti gli atti relativi alla votazione.

Art. 30

Proclamazione degli eletti

1. Il Rettore, tramite l'Ufficio elettorale dell'Amministrazione, provvede, entro quattro giorni dalla conclusione delle operazioni di scrutinio, all'approvazione con decreto dei risultati e alla proclamazione degli eletti disponendo la pubblicazione secondo le modalità di cui all'art. 20, co. 3 del presente Regolamento.
2. Sono proclamati eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti dopo l'eventuale ripartizione dei voti alle liste, in caso di formazione delle stesse. A parità di voti, salvo il caso di presenza di liste, risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità in ruolo e, in caso di



ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.

3. Entro cinque giorni dalla pubblicazione dei risultati, ogni elettore può proporre al Rettore opposizione avverso i risultati elettorali di votazioni a cui abbia partecipato. Il Rettore, sentito il Senato Accademico, decide in via definitiva entro i successivi dieci giorni e rende pubblico ogni suo provvedimento secondo le modalità di cui all'art. 20, co. 3, del presente Regolamento.

Art. 31

Nomina

1. Trascorso il termine di cui al comma 3 dell'articolo precedente o, nel caso siano state proposte opposizioni, dopo la pubblicazione del provvedimento relativo alla decisione su queste ultime, il Rettore procede alla nomina degli eletti con decreto. Di questa sarà data comunicazione mediante apposito avviso pubblicato secondo le modalità di cui all'art. 20, co. 3, del presente Regolamento.

Art. 32

Elezioni suppletive

1. Il mandato degli eletti cessa, di norma, allo scadere del periodo cui si riferiscono le elezioni.
2. In caso di rinuncia, di dimissioni o di cessazione dalla qualifica o perdita dei necessari requisiti da parte di uno degli eletti, esaurite le graduatorie dei non eletti, occorre procedere ad elezioni suppletive, fatto salvo il funzionamento degli Organi fino all'insediamento dei nuovi rappresentanti. Il Rettore stabilirà la data delle elezioni suppletive anche in funzione dell'aggregazione di più operazioni elettorali.
3. Coloro che vengano nominati o risultino eletti ai sensi del precedente comma 2 restano in carica fino alla scadenza del mandato dell'organo collegiale al quale sono stati chiamati a partecipare.
4. La decadenza dei componenti eletti negli Organi collegiali o comunque le variazioni delle condizioni personali descritte nel precedente secondo comma, devono essere tempestivamente comunicate all'Ufficio elettorale da parte del Presidente dell'organo collegiale medesimo.

Art. 33

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, i principi e le norme contenute nel vigente Regolamento della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana.

CAPO II

IL RETTORE

Art. 34

Elettorato passivo e presentazione delle candidature

1. La candidatura alla carica di Rettore deve essere presentata per iscritto al competente ufficio dell'Amministrazione, corredata dalla dichiarazione di opzione di impegno a tempo pieno o di



impegno ad optare per questo regime in caso di elezione.

2. Sono eleggibili i professori ordinari in servizio presso le Università italiane le cui candidature siano state presentate entro i termini e con le modalità stabilite nel provvedimento di indizione delle elezioni.
3. L'elettorato passivo per la carica di Rettore è riservato ai professori ordinari che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
4. L'Ufficio elettorale dell'Università, esaurita la fase di controllo sulla validità delle candidature, dispone l'immediata pubblicazione del relativo elenco secondo le modalità di cui all'art. 20, co. 3, del presente Regolamento.
5. Ogni candidatura può essere ritirata al massimo tre giorni prima della votazione, mediante comunicazione sottoscritta dal candidato e depositata presso l'Ufficio elettorale dell'Università che ne dispone l'immediata pubblicazione secondo le modalità di cui all'art. 20, co. 3, del presente Regolamento.
6. Il Decano avrà cura di indire una pubblica assemblea secondo le modalità previste dall'art. 23, co. 2, del presente Regolamento nella quale i candidati esporranno i propri programmi.

Art. 35

Convocazione del corpo elettorale

1. Tra il 210° e il 180° giorno antecedente la scadenza del mandato del Rettore in carica il Decano dei professori di I fascia, sentito il Senato Accademico, indice le elezioni e dispone la pubblicazione del relativo avviso secondo le modalità di cui all'art. 20, co. 3, del presente Regolamento. Il Decano, in caso di assenza o impedimento, è sostituito in tutte le operazioni elettorali dal professore di I fascia che lo segue in ordine di anzianità di ruolo e, in caso di parità di anzianità di ruolo, dal professore di I fascia con maggiore anzianità anagrafica, di seguito denominato "sostituto del Decano".
2. Con lo stesso provvedimento che dispone la convocazione del corpo elettorale, di norma, devono essere fissate la data della prima e delle eventuali seconda, terza e quarta votazione; deve essere composto il seggio elettorale, che dovrà essere unico, secondo quanto previsto dall'art. 25 del presente Regolamento; devono essere indicati l'ubicazione nonché l'orario di apertura e di chiusura del seggio; deve essere fissato il termine per il deposito delle candidature e quant'altro di specifico attinente la normativa generale; deve essere fissata la data, l'ora e il luogo dell'assemblea elettorale.

Art. 36

Elettorato attivo

1. Ai sensi dello Statuto, l'elettorato attivo spetta:
 - a) ai docenti;
 - b) ai ricercatori a tempo determinato;
 - c) ai componenti il Consiglio degli studenti;
 - d) ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico e nel Consiglio del personale tecnico-amministrativo con voto



pieno e al restante personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato con voto pesato del 5% dei voti espressi.

2. Ai fini del calcolo del voto pesato di cui alla lettera d) del precedente comma, il voto riportato da ciascun candidato viene arrotondato per eccesso o per difetto all'unità.
3. Qualora al fine del completamento dell'elettorato attivo per le elezioni del Rettore le rappresentanze del personale tecnico-amministrativo e degli studenti non risultino costituite, ed esaurite le graduatorie dei non eletti, il Rettore in carica indice le elezioni relative ai rappresentanti di tali categorie e fissa le date in modo che le operazioni di voto si concludano almeno un mese prima di quella prevista per l'elezione del Rettore.
4. La composizione delle rappresentanze di cui al comma precedente si determina in conformità delle norme che regolano l'attribuzione dell'elettorato attivo e passivo nei rispettivi Organi collegiali.

Art. 37

Votazioni

1. Le elezioni sono valide se vi prende parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
2. Nelle prime tre votazioni il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti e sarà eletto colui che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori ordinari e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.

Art. 38

Proclamazione dell'eletto e nomina

1. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal Decano.
2. Il candidato eletto è successivamente nominato secondo le modalità previste dalla legge. Di tale atto deve essere data adeguata pubblicità mediante affissione secondo le modalità di cui all'art. 20, co. 3, del presente Regolamento.
3. Il Rettore dura in carica sei anni e il mandato non è rinnovabile.

Art. 39

Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia nei confronti del Rettore deve essere presentata da almeno due quinti dei componenti del Senato Accademico e deve essere discussa nella prima seduta utile.
2. Entro trenta giorni dall'approvazione della delibera, il Decano convoca il corpo elettorale di cui all'art. 15, co. 4, dello Statuto che entro i successivi trenta giorni deve esprimersi sulla mozione. La consultazione è valida se vota la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto ed in caso contrario si intende respinta; la mozione è approvata se ottiene la maggioranza dei votanti.
3. In caso di accoglimento della mozione di sfiducia, il Rettore decade dalla carica ed il Decano ne assume le funzioni; entro i successivi dieci giorni lo stesso attiva le procedure elettorali previste dall'art. 35 e successivi del presente Regolamento.



CAPO III
IL SENATO ACCADEMICO

Art. 40

Convocazione del corpo elettorale per il Senato Accademico

1. Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza dalla carica delle componenti elettive del Senato Accademico indicate nello Statuto, il Rettore indice con decreto le elezioni. Il corpo elettorale viene convocato con apposito avviso pubblicato mediante affissione secondo le modalità di cui all'art. 20, co. 3, del presente Regolamento almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni.
2. Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 46 e seguenti del presente Regolamento.
3. Con l'avviso che dispone la convocazione del corpo elettorale il Rettore provvede a indicare la data della votazione, l'ubicazione del seggio elettorale nonché l'orario di apertura e di chiusura del seggio stesso e quant'altro attinente la normativa generale.

Art. 41

Elettorato attivo per il Senato Accademico

1. Al fine dell'elezione dei componenti del Senato Accademico indicati dall'art. 17, co. 1, lett. b) dello Statuto, qualora i Direttori di Dipartimento siano in numero superiore a sei, l'elettorato attivo spetta ai Direttori di Dipartimento in carica alla data delle votazioni in modo da rispettare l'appartenenza alle diverse Aree scientifico-disciplinari presenti nell'Ateneo.
2. Al fine dell'elezione dei componenti del Senato Accademico indicati dall'art. 17, co. 1, lett. d) dello Statuto, l'elettorato attivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nonché quello con rapporto di lavoro a tempo determinato che alla data delle votazioni abbia da svolgere un periodo di servizio almeno pari a sei mesi.
3. Al fine dell'elezione dei componenti del Senato Accademico indicati dall'art. 17, co. 1, lett. e), f), e g) dello Statuto l'elettorato attivo spetta ai docenti e ai ricercatori a tempo determinato in servizio alla data delle votazioni.
4. Gli elenchi dell'elettorato attivo, compilati sulla base della documentazione esistente agli atti dei competenti uffici dell'Amministrazione, sono resi pubblici almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni mediante pubblicazione degli stessi secondo le modalità di cui all'art. 20, co. 3, del presente Regolamento. Eventuali variazioni agli elenchi saranno rese note tempestivamente.

Art. 42

Elettorato passivo per il Senato Accademico

1. Al fine dell'elezione dei componenti del Senato Accademico indicati dall'art. 17, co. 1, lett. b) dello Statuto, qualora i Direttori di Dipartimento siano in numero superiore a sei, l'elettorato passivo spetta ai Direttori di Dipartimento in carica alla data delle votazioni in modo da



rispettare l'appartenenza alle diverse Aree scientifico-disciplinari presenti nell'Ateneo.

2. Al fine dell'elezione dei componenti del Senato Accademico indicati dall'art. 17, co. 1, lett. d) dello Statuto, l'elettorato passivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di indizione delle elezioni.
3. Al fine dell'elezione dei componenti del Senato Accademico indicati dall'art. 17, co. 1, lett. e), f) e g) dello Statuto, l'elettorato passivo spetta, rispettivamente, ai professori ordinari, associati e ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio alla data di indizione delle elezioni.

Art. 43

Funzionamento del Senato Accademico

1. Il Senato Accademico può organizzarsi in commissioni di lavoro con compiti istruttori e consultivi per materie specifiche, al fine di approfondire preliminarmente questioni che interessino rilevanti ambiti di attività dell'Ateneo in vista delle connesse decisioni di pertinenza degli Organi di governo. La durata, la composizione e le attribuzioni delle commissioni sono deliberate dal Senato e sono soggette a verifica periodica.
2. Il funzionamento del Senato Accademico è disciplinato da apposito regolamento interno, adottato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
3. Il regolamento dovrà, in ogni caso prevedere:
 - a) le modalità di convocazione delle sedute;
 - b) le modalità di definizione dell'ordine del giorno;
 - c) la cadenza programmata delle sedute ordinarie che non potranno essere inferiori a sei nel corso di un anno;
 - d) i presupposti e le modalità per la convocazione delle sedute straordinarie;
 - e) le condizioni di validità delle convocazioni e delle sedute;
 - f) le ipotesi in cui le delibere debbano essere adottate con una maggioranza qualificata;
 - g) eventuali limiti di partecipazione alle delibere da parte di ciascuno dei componenti;
 - h) le modalità di redazione, conservazione e pubblicità dei verbali delle sedute;
 - i) la decadenza per i componenti del Senato Accademico che non partecipino con continuità alle sedute dell'organo.

CAPO IV

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 44

Designazione componenti del Consiglio di Amministrazione

1. Ai sensi di quanto previsto nello Statuto, il Rettore provvede a designare, almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato, previo parere favorevole del Senato Accademico, quattro componenti appartenenti al personale in servizio a tempo indeterminato presso l'Ateneo. Tali componenti sono designati tra candidature individuate, anche mediante avviso pubblico della durata di quindici giorni, adeguatamente pubblicizzato mediante il sito web di Ateneo, nel quale è richiesto il possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di



esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale. Il possesso di tali requisiti è certificato dal Nucleo di valutazione sulla base della documentazione presentata.

2. Il Senato Accademico designa, almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato, un componente tra i docenti, i ricercatori a tempo determinato, gli studenti e il personale tecnico-amministrativo, dell'Ateneo, scelto attraverso la presentazione di candidature a seguito di avviso pubblico della durata di quindici giorni, adeguatamente pubblicizzato mediante il sito web di Ateneo, nel quale è richiesto il possesso di comprovata competenza gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale.
3. Il Rettore, inoltre, provvede a designare, entro i termini di cui al precedente comma 1, sentito il Senato Accademico, due componenti scelti tra soggetti che non appartengano né siano appartenuti nei tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico ai ruoli dell'Ateneo. Tali componenti sono scelti tra candidature individuate eventualmente anche in seguito a pubblicazione di apposito avviso, della durata di quindici giorni, adeguatamente pubblicizzato oltre che sul sito web di Ateneo anche mediante il sito della C.R.U.I., nel quale sono indicate le competenze richieste relative al possesso di comprovata competenza gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale.
4. Tutti i componenti previsti dal presente articolo sono designati tenendo conto del rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici, garantendo inoltre la presenza e le competenze specifiche dei diversi ruoli professionali presenti presso l'Ateneo.
5. In prima applicazione i termini previsti sono funzionali alla costituzione degli Organi secondo quanto previsto dalla legge 240/2010.

Art. 45

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione può organizzarsi in commissioni di lavoro con compiti istruttori e consultivi per materie specifiche, al fine di approfondire preliminarmente questioni che interessino rilevanti ambiti dell'attività dell'Ateneo, in vista delle connesse delibere di pertinenza degli Organi di governo. La composizione, le attribuzioni e la durata delle commissioni sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione e sono soggette a verifica periodica.
2. Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è disciplinato da apposito regolamento interno, adottato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
3. Il regolamento deve comunque prevedere:
 - a) le modalità di convocazione delle sedute;
 - b) le modalità di definizione dell'ordine del giorno;
 - c) la cadenza programmata delle sedute ordinarie che non potranno essere inferiori a sei nel corso di un anno;



- d) le ipotesi e le eventuali particolari modalità di convocazione delle sedute straordinarie;
- e) le condizioni di validità delle convocazioni e delle sedute;
- f) le ipotesi in cui le delibere debbano essere adottate con un quorum superiore alla maggioranza dei presenti alle sedute;
- g) le modalità di redazione, conservazione e pubblicità dei verbali delle sedute;
- h) i tempi degli interventi nella discussione delle delibere da adottare;
- i) la decadenza per i componenti del Consiglio di Amministrazione che non partecipino con continuità alle sedute dell'organo.

CAPO V

ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE

Art. 46

Convocazione del corpo elettorale

1. Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza della carica dei rappresentanti degli studenti negli Organi collegiali di Ateneo il Rettore, con decreto rettorale, indice le elezioni e dispone la convocazione del corpo elettorale con apposito avviso secondo le modalità di cui all'art. 20, co. 3, del presente Regolamento.
2. Con l'avviso che dispone la convocazione del corpo elettorale, il Rettore provvede ad indicare l'ubicazione del seggio elettorale nonché l'orario dello svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.

Art. 47

Elettorato attivo e passivo

1. Al fine dell'elezione dei rappresentanti degli studenti negli Organi collegiali di Ateneo l'elettorato attivo spetta agli studenti dell'Università che risultino regolarmente iscritti alla data delle votazioni.
2. L'elettorato passivo spetta agli studenti che risultino regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e ai dottorati di ricerca, alla data delle presentazioni delle liste.
3. Il mandato dei rappresentanti degli studenti è biennale; quello dei rappresentanti nominati nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione è rinnovabile una sola volta.
4. Contemporaneamente all'emanazione del decreto rettorale di indizione saranno compilati, sulla base della documentazione esistente agli atti dei competenti uffici dell'Amministrazione, gli elenchi elettorali relativi all'elettorato attivo e passivo. Gli elenchi saranno resi pubblici, almeno quindici giorni prima della data fissata per le votazioni. Gli aventi diritto al voto possono proporre ricorso al Rettore entro dieci giorni dalla pubblicazione degli elenchi stessi, il quale decide in via definitiva entro i successivi cinque giorni. Eventuali variazioni ai predetti elenchi saranno rese note immediatamente.



Art. 48

Presentazione delle liste

1. Le liste dei candidati devono:
 - a) essere depositate presso l'Ufficio elettorale dell'Amministrazione centrale, almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni, da un elettore che ne sia firmatario e che ne è considerato presentatore ufficiale;
 - b) essere contraddistinte da una denominazione o sigla tale da non potersi confondere con altre precedentemente presentate. Nell'ipotesi in cui la denominazione o sigla di una lista risulti identica o confondibile con altra lista già presentata, l'Ufficio elettorale invita il presentatore ufficiale a modificarne la denominazione o sigla; in questo caso il presentatore ufficiale ha l'obbligo di consegnare all'Ufficio elettorale la nuova denominazione o sigla entro le ventiquattro ore successive, pena l'esclusione della lista dalle elezioni;
 - c) contenere un numero di candidati non superiore al numero degli eligendi;
 - d) essere corredata dalle dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei candidati compresi nella lista, redatte mediante apposito modulo predisposto dall'Ufficio elettorale;
 - e) essere corredate dalle firme di almeno dieci studenti per gli organismi a suffragio universale e cinque studenti per i restanti; i firmatari non possono sottoscrivere più liste tra loro concorrenti pena l'annullamento della firma;
 - f) essere corredate dalle firme dei presentatori di lista e dei candidati che devono recare, indicati a fianco, il Dipartimento, il corso di studio cui il titolare sia iscritto e relativo anno di corso, e devono essere autenticate da funzionari dell'Amministrazione universitaria all'uopo incaricati;
 - g) essere corredate dall'elenco dei candidati con l'indicazione del cognome e del nome, del Dipartimento di appartenenza, del corso di studi cui sono iscritti, nonché del numero di matricola e sono contrassegnati con numerazione progressiva al fine di determinare la precedenza nel caso di parità di voti;
 - h) essere corredate dal nominativo di uno studente da designare quale scrutatore del seggio e la sua accettazione; tra tutti i nominativi degli scrutatori indicati nelle liste presentate, l'Ufficio elettorale provvederà al sorteggio di due studenti, appartenenti a liste diverse, da nominare per ciascun seggio elettorale all'uopo predisposto anche in sedi decentrate dell'Università;
 - i) gli studenti, presentatori di lista e scrutatori, devono essere regolarmente iscritti alla data di della presentazione delle liste stesse.
2. I moduli delle liste dei candidati e degli scrutatori devono essere vidimati da un incaricato dell'Amministrazione che attesti la regolarità dell'iscrizione dei candidati, degli scrutatori e dei presentatori di lista.
3. In ogni singola votazione, ogni candidato può essere incluso in una sola lista; qualora un candidato abbia accettato la candidatura in più liste, la sua candidatura è esclusa da tutte le liste concorrenti per quell'organismo. Il candidato non può essere presentatore della lista alla quale appartiene.
4. L'Ufficio elettorale entro tre giorni da quello di presentazione delle liste, controlla la regolarità



delle stesse. Alle liste presentate regolarmente è assegnato un numero corrispondente all'ordine di presentazione. In caso di non conformità alle norme stabilite dal presente articolo, l'Ufficio elettorale invita il presentatore ufficiale della lista a modificare, nel termine perentorio di ventiquattro ore dall'invito, eventuali difetti riscontrati nella lista stessa. La mancata modifica comporta l'esclusione della lista contestata dalla tornata elettorale.

5. Entro cinque giorni dal termine di presentazione delle liste, l'Ufficio elettorale dispone la pubblicazione delle liste riscontrate regolari, mediante avvisi nei quali esse appaiono elencate secondo l'ordine di presentazione con la relativa denominazione o sigla. Eventuali rilievi avverso l'ammissione o l'esclusione di liste o candidati devono essere presentati al Rettore, per iscritto, entro due giorni dalla pubblicazione del citato avviso. Il Rettore si pronuncerà in merito nelle successive ventiquattro ore.

Art. 49

Elezioni dei rappresentanti degli studenti

1. Il seggio elettorale è costituito con decreto rettorale, almeno cinque giorni prima della data stabilita per le operazioni di voto ed è composto, di norma, dal Presidente e dal Vice-presidente, scelto tra il personale docente e ricercatore a tempo determinato, tecnico-amministrativo, e da due scrutatori sorteggiati tra quelli designati nelle liste presentate nella tornata elettorale.
2. Presso ciascun seggio elettorale può svolgere funzioni di rappresentante di lista uno studente regolarmente iscritto per ciascuna lista presentata, su designazione del presentatore ufficiale della lista. La designazione va fatta per iscritto e deve pervenire al Rettore entro la data di scadenza per la presentazione delle liste.
3. Nell'ipotesi di votazione per liste, salvo che non sia diversamente disposto, alla proclamazione degli eletti si perviene con la seguente procedura:
 - a) il numero dei candidati da proclamare eletti, avvenuta la votazione, è individuato in base al numero dei votanti rispetto al numero degli aventi diritto al voto;
 - b) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti dalla lista stessa;
 - c) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per uno, due, e così di seguito fino alla concorrenza del numero dei candidati da eleggere;
 - d) tutti i quozienti così ottenuti si graduano in ordine decrescente, scegliendo successivamente, tra i medesimi, quelli più alti in numero uguale a quello dei candidati da eleggere. A parità assoluta dei quozienti è scelto quello a cui corrisponde la maggiore cifra elettorale della lista;
 - e) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come è indicato nella lettera precedente;
 - f) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell'ordine di lista.



Art. 50

Determinazione del numero dei rappresentanti degli studenti

1. Il decreto di indizione delle votazioni indica il numero dei rappresentanti da eleggere in seno a ciascun consesso.
2. Le elezioni sono valide se ha votato almeno il 10% degli aventi diritto.

Art. 51

Funzionamento del Consiglio degli studenti

1. I criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Consiglio degli studenti sono fissati nel Regolamento del Consiglio degli studenti che è deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed è approvato dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio degli studenti elegge un Presidente tra i suoi componenti secondo le modalità previste dal Regolamento di cui al periodo precedente. Il Consiglio degli studenti è convocato dal suo Presidente almeno due volte all'anno e comunque quando ne facciano richiesta almeno un quarto dei suoi componenti. I verbali saranno trasmessi all'Amministrazione centrale che avrà cura di conservarli.
2. Il Regolamento di cui al precedente comma 1 dovrà in ogni caso prevedere:
 - a) le modalità di convocazione delle sedute;
 - b) la cadenza programmata delle sedute ordinarie che non potranno essere inferiori a due nel corso di un anno;
 - c) le ipotesi e le eventuali particolari modalità di convocazione delle sedute straordinarie;
 - d) le condizioni di validità delle convocazioni e delle sedute;
 - e) le ipotesi in cui le delibere debbano essere adottate con un quorum superiore alla maggioranza dei presenti alle sedute;
 - f) le modalità di redazione, conservazione e pubblicità dei verbali delle sedute;
 - g) i tempi degli interventi nella discussione delle delibere da adottare.

CAPO VI

IL CONSIGLIO DEL PERSONALE TECNICO – AMMINISTRATIVO

Art. 52

Composizione del Consiglio del personale tecnico - amministrativo

1. La composizione, la durata e le funzioni del Consiglio del personale tecnico-amministrativo sono determinate dallo Statuto secondo le modalità e criteri individuati nel Regolamento del Consiglio stesso.

Art. 53

Convocazione del corpo elettorale

1. Almeno quarantacinque giorni prima della data di scadenza dalla carica delle componenti del Consiglio del personale tecnico-amministrativo, il Rettore indice con decreto le elezioni. Il corpo elettorale viene convocato con apposito avviso elettorale, pubblicato secondo le modalità di cui all'art. 20, co. 3, del presente Regolamento almeno venti giorni prima della data fissata



per le elezioni.

Art. 54

Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo dipendente dell'Università in forza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'elettorato attivo si estende al personale a tempo determinato che, alla data delle votazioni, abbia da svolgere un periodo di servizio almeno pari a sei mesi.
2. L'elettorato passivo spetta esclusivamente al personale tecnico-amministrativo assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Ateneo.
3. Per le esclusioni si applicano i commi 4 e 5 del precedente art. 21.

Art. 55

Funzionamento del Consiglio del personale tecnico – amministrativo

1. I criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Consiglio del personale tecnico-amministrativo sono fissati nel Regolamento del Consiglio del personale tecnico-amministrativo in analogia a quanto previsto dal precedente art. 51.
2. Il Regolamento deve comunque prevedere:
 - a) le modalità di convocazione delle sedute;
 - b) la cadenza programmata delle sedute ordinarie che non potranno esser inferiori a due nel corso di un anno solare;
 - c) le ipotesi e le eventuali particolari modalità di convocazione delle sedute straordinarie;
 - d) le condizioni di validità delle convocazioni e delle sedute;
 - e) le ipotesi nelle quali le delibere debbano essere adottate con un quorum superiore alla maggioranza dei presenti alle sedute;
 - f) le modalità di redazione, conservazione e pubblicità dei verbali delle sedute;
 - g) i tempi degli interventi nella discussione delle delibere da adottare;
 - h) le modalità secondo le quali il Consiglio concorre alla realizzazione delle attività autogestite nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero.

CAPO VII

COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI E COLLEGIO DI DISCIPLINA

Art. 56

Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

1. La composizione, la durata e le funzioni del Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni sono determinate in conformità a quanto previsto dallo Statuto di Ateneo e dal relativo Regolamento di



funzionamento.

Art. 57

Composizione

1. Il Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed i rappresentanti dell'Amministrazione, nonché i componenti supplenti, sono scelti dal Rettore tra tutte le categorie presenti in Ateneo attraverso la presentazione di candidature secondo le modalità di cui all'art. 44 del presente Regolamento.
2. Il Comitato dura in carica quattro anni e gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.
3. Il Presidente, scelto dal Rettore tra gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione, deve possedere elevate capacità organizzative o comprovata esperienza maturata in analoghi organismi.

Art. 58

Competenze

1. Il Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni:
 - a) assicura, nell'ambito del lavoro pubblico, parità e pari opportunità di genere e rafforza la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua. Senza diminuire l'attenzione nei confronti delle discriminazioni di genere, l'ampliamento ad una tutela espressa nei confronti di ulteriori fattori di rischio, sempre più spesso coesistenti, intende adeguare il comportamento del datore di lavoro pubblico alle indicazioni della Unione Europea;
 - b) favorisce l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni lavorative, anche attraverso la realizzazione di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e di contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici;
 - c) razionalizza e rende efficiente ed efficace l'organizzazione della Pubblica Amministrazione anche in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni e benessere dei lavoratori e delle lavoratrici.
2. Il Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha pertanto il compito di:
 - a) formulare piani ed azioni positive, previste dalla vigente normativa, atti a consentire l'effettiva parità per tutte le componenti operanti nell'Ateneo, indipendentemente da appartenenza a sesso, razza, religione, nazionalità e altre condizioni che potrebbero dare origine a discriminazioni;



- b) controllare che non vengano a determinarsi situazioni che possano ledere i diritti di pari opportunità;
- c) valutare fatti segnalati o venuti a sua conoscenza riguardanti azioni di discriminazione professionale diretta ed indiretta;
- d) promuovere indagini conoscitive, ricerche ed analisi, anche in collaborazione con altri enti costituiti con analoghe finalità, necessarie ad individuare misure atte a creare effettive condizioni di parità tra i lavoratori e le lavoratrici dell'ente.

Art. 59

Collegio di disciplina

1. Il Collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio tra pari rispettando il principio del contraddittorio attraverso una procedura che consente la difesa anche assistita dell'interessato. Avverso la decisione, è sempre possibile, entro sessanta giorni, esperire ricorso al Rettore che deciderà in via definitiva entro i successivi trenta giorni.

CAPO VIII

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Art. 60

Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo per la carica di Direttore del Dipartimento spetta al Consiglio di Dipartimento.
2. Le norme concernenti il relativo elettorato passivo, le funzioni, nonché la durata della carica sono disciplinate dallo Statuto.

Art. 61

Convocazione del corpo elettorale

1. Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del mandato del Direttore in carica, il Decano dei professori di I fascia del Dipartimento o, in caso di impedimento, il sostituto del Decano, dispone la convocazione straordinaria del Consiglio di Dipartimento per procedere all'elezione del Direttore per il successivo triennio.
2. In caso di dimissioni del Direttore, o di anticipata cessazione dalla carica, la convocazione del corpo elettorale deve essere disposta, con le stesse modalità indicate dal comma precedente, entro sessanta giorni.
3. Con il provvedimento che dispone la convocazione straordinaria del Consiglio il Decano, o chi lo sostituisce, provvede a:
 - a) indicare le norme che disciplineranno le operazioni di voto e di scrutinio;
 - b) fissare le date per le eventuali seconda, terza e quarta votazione. La quarta votazione deve comunque avvenire entro trenta giorni dalla prima;
 - c) indicare il regime di incompatibilità alla carica di Direttore conformemente a quanto previsto dall'art. 24 del presente Regolamento.



Art. 62

Votazioni

1. Nelle prime tre votazioni il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti, risultando eletto il candidato che in quest'ultima tornata abbia conseguito il maggior numero di preferenze. In caso di parità risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori di I fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.
2. Le votazioni saranno valide se vi abbia preso parte un terzo degli aventi diritto. A questo fine si calcolano, se prendono parte al voto, anche i componenti del Consiglio che siano in aspettativa per motivi di famiglia, in congedo straordinario per motivi di studio o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità.
3. Sul buon andamento delle votazioni vigilerà il Decano del Dipartimento.

Art. 63

Proclamazione dell'eletto e nomina

1. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal Decano. Della proclamazione è immediatamente informato il Rettore per il conseguente decreto di nomina da pubblicare secondo le modalità di cui all'art. 20, co. 3, del presente Regolamento.
2. Anche nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il Direttore è nominato con decreto rettorale e dura in carica tre anni.
3. Il Vice-direttore del Dipartimento viene nominato con decreto rettorale su designazione del Direttore di Dipartimento tra i professori di I e II fascia del Dipartimento ai sensi dello Statuto.

CAPO IX

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

Art. 64

Composizione del Consiglio di Dipartimento

1. La composizione del Consiglio di Dipartimento è disciplinata dallo Statuto.

Art. 65

Durata della carica

1. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo durano in carica tre anni. Per l'elettorato attivo e passivo si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 21 del presente Regolamento.
2. Il rappresentante dei dottorandi, specializzandi ed assegnisti che fanno capo alla struttura dura in carica due anni e non può essere rieletto più di una volta.

Art. 66

Convocazione del corpo elettorale

1. Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del mandato dei rappresentanti del



personale tecnico-amministrativo e del rappresentante dei dottorandi, specializzandi ed assegnisti, il Direttore del Dipartimento o, in caso di impedimento, il Vice-direttore dispone la convocazione del relativo corpo elettorale per procedere all'elezione dei rappresentanti.

2. In caso di dimissioni dei rappresentanti di cui al comma precedente o di anticipata cessazione dalla carica, la convocazione del corpo elettorale deve essere disposta, con le stesse modalità indicate dal comma precedente, entro venti giorni.
3. Con il provvedimento che dispone la convocazione del corpo elettorale il Direttore provvede a:
 - a) indicare tutte le norme che disciplineranno le operazioni di voto e di scrutinio;
 - b) designare, oltre al Segretario amministrativo del Dipartimento, un altro scrutatore che lo affianchi nello svolgimento delle predette operazioni, scegliendolo tra i componenti del Consiglio.

Art. 67

Proclamazione degli eletti

- 1. Il Direttore provvede con proprio atto alla proclamazione e nomina degli eletti.**

Art. 68

Regolamento di Dipartimento

1. Il funzionamento del Consiglio di Dipartimento e della Commissione paritetica docenti-studenti è disciplinato dal Regolamento di Dipartimento.
2. I professori associati non partecipano alle deliberazioni dei Consigli di Dipartimento per quanto concerne la destinazione a concorso dei posti di professore ordinario, le dichiarazioni di vacanze e le chiamate relative a posti di professore ordinario nonché le questioni relative alle persone dei professori ordinari.
3. I ricercatori, inclusi quelli a tempo determinato, partecipano ai Consigli di Dipartimento con le stesse limitazioni di cui al precedente comma 2, estese alla destinazione a concorso di posti di professore associato, alle dichiarazioni di vacanze, alle chiamate, nonché alle questioni concernenti le persone dei suddetti professori.
4. Le rappresentanze degli studenti e del personale tecnico-amministrativo, dei dottorandi, specializzandi e assegnisti afferenti ai Dipartimenti partecipano, con diritto di voto, alle deliberazioni che attengono alla organizzazione della didattica, ai piani di studio, alle pratiche studenti ed all'organizzazione degli uffici serventi il Dipartimento. Le suddette rappresentanze possono intervenire alla discussione ed hanno potere di proposta nelle materie di interesse.
5. Le rappresentanze degli studenti e del personale tecnico-amministrativo, dei dottorandi, specializzandi e assegnisti afferenti ai Dipartimenti non partecipano alle deliberazioni che attengono alla richiesta di nuovi posti di ruolo, alla destinazione a concorso dei posti di docente e ricercatore a tempo determinato, alle dichiarazioni di vacanze, alle chiamate relative a posti di professore nonché le questioni relative alle persone dei docenti e ricercatori a tempo determinato.
6. Il quorum strutturale del Consiglio di Dipartimento va verificato di volta in volta alle diverse composizioni dello stesso.



7. Il Regolamento di Dipartimento deve comunque prevedere:
- a) le modalità di convocazione delle sedute;
 - b) la cadenza programmata delle sedute ordinarie che non potranno essere inferiori a sei nel corso di un anno;
 - c) le modalità di convocazione delle sedute straordinarie;
 - d) le condizioni di validità delle convocazioni e delle sedute;
 - e) le delibere da adottare a maggioranza qualificata;
 - f) le modalità di redazione, conservazione, e pubblicità dei verbali delle sedute;
 - g) i tempi degli interventi nella discussione delle delibere da adottare;
 - h) eventuali ipotesi di limitazione della composizione del Consiglio in caso di trattazione di argomenti di esclusiva pertinenza di una delle categorie presenti nello stesso;
 - i) le funzioni che il Direttore può delegare al Vice-direttore, le modalità ed i limiti per il conferimento e per l'esercizio della delega;
 - j) le modalità di funzionamento dei Consigli di corso di studio;
 - k) i compiti e le funzioni dei Consigli di corso di studio;
 - l) eventuali ulteriori ipotesi di limitazione della composizione del Consiglio di corso di studio in caso di trattazione di argomenti di esclusiva pertinenza di una delle componenti dello stesso.

Art. 69

Elettorato attivo e passivo per le rappresentanze studentesche nella Commissione paritetica docenti-studenti

1. Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nelle Commissioni paritetiche docenti-studenti, l'elettorato attivo spetta agli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio attivati presso il Dipartimento interessato alla data delle votazioni.
2. L'elettorato passivo spetta agli studenti regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai medesimi corsi di studio alla data di presentazione delle liste.

CAPO X

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO

Art. 70

Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo per l'elezione del Presidente del Consiglio di corso di studio è costituito dal Consiglio stesso.
2. L'elettorato passivo spetta ai docenti del medesimo corso afferenti al Dipartimento che abbiano optato o che optino per il tempo pieno e per i quali il numero di anni di permanenza in servizio, prima del collocamento a riposo, sia almeno pari alla durata del mandato.

Art. 71

Convocazione del corpo elettorale

1. Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, il



Decano dei professori di I fascia del corso di studio o, in caso di impedimento, il sostituto del Decano, dispone la convocazione straordinaria del Consiglio di corso di studio per procedere all'elezione del Presidente del Consiglio per il successivo triennio.

2. In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio di corso di studio, o di anticipata cessazione dalla carica, la convocazione del corpo elettorale deve essere disposta, con le stesse modalità indicate dal comma precedente, entro venti giorni.
3. Con il provvedimento che dispone la convocazione straordinaria del Consiglio il Decano, o chi lo sostituisce, provvede a:
 - a) indicare le norme che disciplineranno le operazioni di voto e di scrutinio;
 - b) fissare le date per le eventuali votazioni successive.

Art. 72

Votazioni

1. Nelle prime tre votazioni il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione, si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero dei voti, risultando eletto il candidato che in quest'ultima tornata abbia conseguito il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti, tra candidati appartenenti alla medesima categoria, risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica. In caso di parità di voti, tra candidati appartenenti a categorie diverse, risulterà eletto il candidato appartenente alla categoria superiore.
2. Le votazioni saranno valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. A questo fine si calcolano anche i componenti del corso di studio che siano in aspettativa per motivi di famiglia e/o in congedo straordinario per motivi di studio o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, solo se prendono parte al voto.
3. Sul buon andamento delle votazioni vigilerà il Decano del corso di studio.

Art. 73

Proclamazione dell'eletto e nomina

1. Il candidato che ottiene la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal Decano. Della proclamazione viene tempestivamente informato il Rettore per il conseguente provvedimento di nomina.
2. Il candidato eletto è nominato con decreto del Rettore. Di tale nomina viene data pubblicità mediante avviso affisso sull'Albo di Ateneo.
3. Anche nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il Presidente è nominato con decreto rettorale e dura in carica tre anni.



CAPO XI
IL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO

Art. 74

Composizione e funzioni del Consiglio di corso di studio

1. La composizione e le funzioni del Consiglio di corso di studio sono disciplinati dallo Statuto.

Art. 75

Durata della carica

1. I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di corso di studio durano in carica due anni e possono essere rieletti una sola volta.

Art. 76

Elettorato attivo e passivo

1. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti l'elettorato attivo spetta agli studenti regolarmente iscritti al corso di studio, alla data delle votazioni.
2. L'elettorato passivo spetta agli studenti regolarmente iscritti al corso di studio, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, alla data di presentazione delle liste.

Art. 77

Convocazione del corpo elettorale

1. Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza della carica dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio, il Rettore, con decreto, indice le elezioni e dispone la convocazione del corpo elettorale con apposito avviso di cui sarà data tempestiva pubblicità secondo le modalità di cui all'art. 20, co. 3, del presente Regolamento.

Art. 78

Proclamazione degli eletti

1. Al fine dell'elezione dei rappresentanti degli studenti si procede alla proclamazione degli eletti e alla nomina a norma del presente Regolamento.

Art. 79

Funzionamento del Consiglio di corso di studio

1. Le modalità di funzionamento dei Consigli di corso di studio sono fissate da apposito regolamento.
2. Prima di essere trasmesso al Senato Accademico, il Regolamento deve essere approvato dal



Consiglio di Dipartimento.

CAPO XII
IL DIRETTORE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 80

Elettorato attivo e passivo

1. Le norme concernenti l'elettorato attivo e passivo del Direttore della Scuola di specializzazione, le funzioni, nonché la durata della carica sono disciplinate dallo Statuto.

Art. 81

Convocazione del corpo elettorale

1. Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del mandato del Direttore in carica, il Decano dei docenti di ruolo della Scuola di specializzazione o, in caso di impedimento, il sostituto del Decano, dispone la convocazione straordinaria del Consiglio della Scuola di specializzazione per procedere all'elezione del Direttore per il successivo triennio.
2. In caso di dimissioni del Direttore o di anticipata cessazione dalla carica, la convocazione del corpo elettorale deve essere disposta, con le stesse modalità indicate dal comma precedente, entro venti giorni.
3. Con il provvedimento che dispone la convocazione straordinaria del Consiglio il Decano, o chi lo sostituisce, provvede a:
 - a) indicare le norme che disciplineranno le operazioni di voto e di scrutinio;
 - b) fissare le date per eventuali votazioni successive;
 - c) indicare il regime di incompatibilità alla carica di Direttore conformemente a quanto previsto dall'art. 24 del presente Regolamento.

Art. 82

Votazioni

1. Nelle prime tre votazioni il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti, risultando eletto il candidato che in quest'ultima tornata abbia conseguito il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti, tra candidati appartenenti alla medesima categoria, risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica. In caso di parità di voti, tra candidati appartenenti a categorie diverse, risulterà eletto il candidato appartenente alla categoria superiore.
2. Le votazioni saranno valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. A questo fine si calcolano, se prendono parte al voto, anche i componenti del Consiglio che siano in aspettativa per motivi di famiglia, in congedo straordinario per motivi di studio o in



aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità.

3. Sul buon andamento delle votazioni vigileranno il Decano della Scuola di specializzazione ed il professore che svolge funzioni di Segretario del Consiglio.

Art. 83

Proclamazione dell'eletto e nomina

1. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal Decano. Tale proclamazione deve essere immediatamente comunicata al Rettore per il conseguente decreto di nomina da pubblicare secondo le modalità di cui all'art. 20, co. 3, del presente Regolamento.
2. Anche nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il Direttore dura in carica tre anni.

CAPO XIII

IL CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 84

Composizione del Consiglio della Scuola di specializzazione

1. Salvo che non sia diversamente disposto la composizione del Consiglio della Scuola di specializzazione è disciplinata dallo Statuto.
2. I rappresentanti degli specializzandi durano in carica due anni e possono essere rieletti per una sola volta anche in rappresentanza di anni di corso diversi.

Art. 85

Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo per i rappresentanti degli specializzandi spetta agli specializzandi che, alla data delle votazioni, siano regolarmente iscritti all'anno di corso della Scuola di specializzazione cui si riferisce l'elezione.
2. L'elettorato passivo spetta agli specializzandi che, alla data della presentazione delle liste, siano regolarmente iscritti all'anno di corso della Scuola di specializzazione cui si riferisce l'elezione.

Art. 86

Convocazione del corpo elettorale

1. La convocazione del corpo elettorale è disposta secondo le modalità di cui al presente Regolamento.
2. L'elezione dei rappresentanti degli specializzandi nei Consigli delle Scuole di specializzazione devono svolgersi contestualmente per tutte le Scuole presenti nell'Ateneo, salvo i casi di elezioni suppletive.



Art. 87

Presentazione delle liste dei candidati

1. Per la presentazione delle liste si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del presente Regolamento, in quanto compatibili.

Art. 88

Votazioni e nomina dell'eletto

1. Al fine dell'elezione dei rappresentanti di ciascun anno di corso nei Consigli delle Scuole di specializzazione si applicano le disposizioni di cui al Capo V, Titolo V, del presente Regolamento, in quanto compatibili.

TITOLO VI - CENTRI DI ATENEO E SISTEMA BIBLIOTECARIO

CAPO I

CENTRI DI RICERCA E DI SERVIZIO

Art. 89

Norme per il funzionamento e l'organizzazione dei Centri di ricerca, di servizio e dei Centri di ricerca e servizio

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentiti il Senato Accademico e i Dipartimenti interessati, può deliberare, anche d'intesa con altre Università, la istituzione di Centri di ricerca, di servizio e Centri di ricerca e servizio di Ateneo che abbiano per finalità le attività previste dallo Statuto.
2. I Centri sono istituiti in coerenza con gli indirizzi di Ateneo e nei programmi di ricerca approvati dai singoli Dipartimenti. Tali Centri, in particolare, sono deputati allo sviluppo di attività di ricerca di rilevante impegno relativi a progetti di durata pluriennale e che coinvolgono le attività di più Dipartimenti e richiedano l'impiego di grandi attrezzature.
3. I Centri sono deputati a fornire servizi di particolare complessità e di interesse generale, compresi quelli attinenti alla razionalizzazione del sistema bibliotecario.
4. I Centri di ricerca e servizio svolgono le funzioni e perseguono, in modo integrato, i compiti di cui ai precedenti commi. Essi operano in campi caratterizzati da particolare complessità e di interesse di più strutture scientifico-didattiche.

Art. 90

Procedimento e requisiti per la costituzione dei Centri

1. La delibera di istituzione del Centro individua il regime amministrativo/contabile a cui sottoporre il Centro tra quelli previsti dal Regolamento per l'amministrazione e la contabilità.
2. L'istituzione dei Centri deve rispettare criteri di coerenza con gli indirizzi definiti dall'Ateneo e con i programmi di volta in volta approvati dai competenti organi accademici.
3. La proposta di costituzione deve essere avanzata da almeno dieci docenti e ricercatori a tempo determinato appartenenti a strutture diverse in possesso di congrua qualificazione scientifica;



l'iniziativa deve preferibilmente coinvolgere più Dipartimenti.

4. La proposta deve essere accompagnata da un programma circostanziato di sviluppo in relazione alle attività che verranno realizzate o incrementate.
5. In ogni caso, le attività da svolgere presso il Centro non possono avere carattere duplicativo rispetto ad altre già rese possibili dalle strutture esistenti.
6. La costituzione del Centro può essere proposta anche autonomamente dal Senato Accademico in presenza dei presupposti e dei requisiti indicati.
7. L'organizzazione e le modalità di funzionamento dei Centri sono definiti da un Regolamento interno, emanato con decreto rettorale, approvato a maggioranza assoluta dai componenti dei Consigli, previa delibera del Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico.
8. Qualora siano presentate più proposte, saranno considerate prioritarie le iniziative che dispongono di contributi dell'Unione Europea o di altri organismi nazionali pubblici o privati; quelle che appaiano in grado di raggiungere nel più breve tempo possibile condizioni di autonomia economica e finanziaria; quelle che siano in grado di fornire risorse e mezzi per sviluppare utili rapporti di collaborazione con enti esterni pubblici e privati; che, infine, contribuiscano ad una particolare riqualificazione della ricerca scientifica dell'Ateneo.

Art. 91

Valutazione delle attività

1. Il Direttore del Centro presenta annualmente al Senato Accademico, al Nucleo di valutazione e al Consiglio di Amministrazione una dettagliata relazione, anche finanziaria, delle attività e di tutti i progetti.
2. L'attività svolta dai Centri, i risultati conseguiti ed i connessi profili finanziari sono soggetti a valutazione periodica da parte dei competenti Organi di Ateneo.

Art. 92

Soppressione dei Centri

1. I Centri sono soppressi con decreto rettorale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione e previo parere obbligatorio del Senato Accademico. Il decreto di soppressione determina la destinazione delle risorse di personale, finanziarie e patrimoniali del Centro soppresso.

Art. 93

Organi dei Centri di ricerca e di servizio

1. Sono Organi del Centro:
 - a) il Direttore;
 - b) il Consiglio del Centro.
2. Il Regolamento del Centro può prevedere anche forme e modalità organizzative diverse in ragione della peculiarità dell'offerta formativa o di servizi proposta.



Art. 94

Il Direttore del Centro

1. Il Direttore è eletto tra i professori di I e II fascia a tempo pieno del Consiglio del Centro dal Consiglio stesso, dura in carica tre anni e può essere rieletto.
2. La carica di Direttore è incompatibile con quella di Rettore e di Direttore di Dipartimento.
3. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli del presente Regolamento relativi all'elezione del Direttore di Dipartimento.
4. Con la delibera di istituzione, il Consiglio di Amministrazione nomina, su proposta del Rettore, il Direttore del Centro, definendo la durata del primo mandato.

Art. 95

Compiti del Direttore

1. Il Direttore del Centro:
 - a) ha la rappresentanza del Centro e tiene i rapporti con gli Organi accademici;
 - b) convoca e presiede il Consiglio del Centro, curando l'attuazione delle delibere;
 - c) designa, nell'ambito dei docenti di ruolo del Centro, un Vice-direttore incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o di impedimento temporaneo. La nomina avviene con decreto rettorale;
 - d) assume per conto del Centro tutti gli impegni, stipulando i relativi contratti nei limiti previsti dalle norme contabili ed amministrative dell'Ateneo;
 - e) vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti nell'ambito delle attività del Centro.

Art. 96

Il Consiglio del Centro

1. Il Consiglio del Centro è costituito da:
 - a) il Direttore del Centro che lo presiede;
 - b) dai docenti nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico.

Art. 97

Attribuzioni del Consiglio del Centro

1. Il Consiglio Direttivo cura il coordinamento e la gestione operativa in relazione alle istanze espresse dal Senato Accademico e dalle strutture che partecipano al Centro.
2. In particolare, il Consiglio:
 - a) detta criteri generali per l'utilizzazione delle risorse del Centro e per l'uso coordinato del personale, dei mezzi e degli strumenti in dotazione;
 - b) delibera a maggioranza assoluta dei componenti il Regolamento del Centro e le sue modifiche;
 - c) approva i contratti e le convenzioni di ricerca e di consulenza nei limiti fissati per i Dipartimenti ed esprime il proprio parere per quelli di competenza del Consiglio di



Amministrazione.

Art. 98

Convocazioni e verbali del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Direttore almeno tre volte l'anno.
2. Il Consiglio è convocato dal Direttore con comunicazione scritta dell'ordine del giorno o anche per posta elettronica, almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di comprovata urgenza nei quali si può procedere alla convocazione con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

CAPO II

SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

Art. 99

Articolazione ed organizzazione

1. L'Università, anche mediante la costituzione di un apposito Centro, favorisce e promuove il coordinamento fra i singoli servizi del sistema bibliotecario di Ateneo, fatta salva comunque l'autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile delle strutture che possiedono il patrimonio bibliotecario e documentale.
2. Il sistema bibliotecario di Ateneo è la struttura di coordinamento costituita dall'insieme di servizi deputati alla fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale posseduto dalle biblioteche, archivi e centri di documentazione delle varie strutture didattiche e di ricerca o organizzati come autonomi centri di servizio.
3. In sede di determinazione degli obiettivi che l'Ateneo si propone, anche in relazione ai compiti di verifica assegnati al Nucleo di valutazione, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione individuano le forme organizzative per migliorare e razionalizzare l'acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale, il trattamento e la diffusione dell'informazione bibliografica, i criteri per l'adeguamento dei servizi alle esigenze dell'utenza, le norme quadro dei diritti e degli obblighi degli utenti, le modalità di formazione e aggiornamento professionale per gli addetti ai servizi bibliotecari e documentari.
4. Il Centro costituito con compiti di coordinamento del sistema bibliotecario di Ateneo, collabora con gli altri organi centrali dell'Università per la predisposizione di piani di razionalizzazione della distribuzione delle risorse necessarie al buon funzionamento dei servizi bibliotecari, per l'individuazione di politiche tariffarie per i servizi offerti all'utenza extrauniversitaria, per l'instaurazione di rapporti con altri enti e istituzioni pubblici e privati in campo bibliotecario e documentario, a livello nazionale ed internazionale, mediante appositi accordi finalizzati all'esecuzione di specifici progetti.



TITOLO VII - FORME DI PARTECIPAZIONE E RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art. 100

Consorzi universitari

1. Al fine della realizzazione degli obiettivi istituzionali della didattica, della ricerca e della formazione in generale il Rettore promuove la costituzione di consorzi universitari ai sensi e per gli effetti del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità.
2. La direzione dei consorzi promossi dall'Ateneo spetta al Rettore o suo delegato. In tal caso il consorzio è ente strumentale dell'Università, ha sede presso l'Ateneo e può utilizzare il relativo personale.
3. L'atto costitutivo determina le forme e i modi di partecipazione finanziaria al consorzio, salvi i limiti e le garanzie indicati dal Regolamento per l'amministrazione e la contabilità. All'atto dello scioglimento tutti i beni mobili ed immobili entrano a far parte del patrimonio universitario.

Art. 101

Consorzi interuniversitari

1. L'Università ha facoltà di costituire con altre università, per il perseguimento di finalità istituzionali comuni, consorzi interuniversitari anche ai sensi della normativa vigente.
2. I consorzi interuniversitari sono finanziati, in via ordinaria, con fondi di pertinenza delle università consorziate.

Art. 102

Costituzione e funzionamento dei consorzi

1. Ai consorzi di cui agli articoli precedenti è riconosciuta personalità giuridica in base alle norme vigenti.
2. La convenzione che costituisce il consorzio determina i rapporti tra i partecipanti. Lo statuto regola l'ordinamento ed il funzionamento del consorzio, prevedendo, tra l'altro un apposito organo di revisione contabile.
3. La partecipazione dell'Università ai consorzi di cui ai commi precedenti è deliberata nei modi e nel rispetto dei limiti previsti del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità.
4. Il Nucleo di valutazione dell'Ateneo verifica i risultati della gestione dei consorzi.
5. La convenzione e lo statuto sono approvati secondo la normativa vigente.

Art. 103

Altre forme di partecipazione

1. L'Università può inoltre partecipare ai consorzi e alle società di capitale ai sensi della normativa vigente.
2. L'Università può costituire con altri enti pubblici e privati consorzi per la gestione associata di uno o più servizi comuni nel rispetto del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità.
3. La partecipazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei propri componenti, su parere conforme del Senato Accademico, il quale delibera anch'esso a



maggioranza assoluta dei propri componenti.

4. Il Consiglio di Amministrazione approva con la medesima maggioranza di cui al comma precedente lo statuto del consorzio ed una convenzione tra gli enti partecipanti che deve prevedere, tra l'altro, le finalità del consorzio, la sua durata, la trasmissione agli enti consorziati degli atti fondamentali approvati dal consorzio, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi di garanzia, nonché una partecipazione dei rappresentanti dell'Università agli Organi consortili non inferiore ad un terzo dei componenti di tali Organi.
5. Il Rettore, o un suo delegato, è in ogni caso componente di diritto degli Organi di gestione del consorzio.
6. Lo statuto del consorzio deve prevedere un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.
7. L'Università può partecipare in via ordinaria al funzionamento del consorzio, nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con la delibera di cui al precedente comma 3 e verifica la gestione attraverso il Nucleo di valutazione. Il Collegio dei revisori dei conti dell'Università esercita le sue funzioni anche nei confronti dei consorzi di cui al presente articolo.

Art. 104

Relazioni con università straniere

1. In applicazione dei principi dello Statuto, previo parere favorevole da parte dei Consigli dei Dipartimenti interessati e del Senato Accademico, il Rettore può stipulare convenzioni con università ed istituzioni universitarie di chiara fama ed elevato valore scientifico e formativo, appartenenti anche a Stati extracomunitari, per il riconoscimento degli esami sostenuti e dei crediti ottenuti presso dette università ed istituzioni universitarie.
2. I pareri preliminari alla stipulazione della convenzione avranno ad oggetto la valutazione di corrispondenza delle materie e dei programmi di insegnamento, delle annualità di studio, nonché la verifica della libertà di insegnamento che deve essere garantita dalle università convenzionate.
3. Le convenzioni devono ispirarsi al principio di reciprocità del riconoscimento e prevedere la verifica almeno biennale dei programmi.
4. Ai laureati presso le università convenzionate, previo parere favorevole dei Consigli di Dipartimenti interessati e delle relative commissioni paritetiche docenti-studenti laddove sia riconosciuta la piena corrispondenza dei crediti acquisiti presso le università convenzionate con quelli previsti negli ordinamenti didattici dei Dipartimenti sulla base della valutazione dei programmi e delle materie di insegnamento, può essere consentita l'iscrizione all'ultimo anno di laurea prescelto. In tal caso, lo studente laureato sarà comunque tenuto a sostenere almeno un esame fondamentale presso il Dipartimento prescelto e l'esame di laurea.
5. Restano ferme le vigenti disposizioni in tema di obbligo di previo superamento dell'esame di lingua italiana e di divieto di iscrizione contemporanea a più di un ateneo.



TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 105

Validità delle sedute

1. Le riunioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite se è presente almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni, ove non diversamente stabilito, sono assunte a maggioranza dei presenti.
2. Le riunioni del Consiglio di Dipartimento e degli altri Organi collegiali sono validamente costituite se è presente la metà più uno degli aventi diritto detratti gli assenti giustificati. Il numero dei presenti non può essere, comunque, inferiore ai due quinti degli aventi diritto. Le deliberazioni, ove non diversamente stabilito, sono assunte a maggioranza dei presenti.

Art. 106

Norme transitorie e finali

1. Ai fini dell'interpretazione del presente Regolamento e ai sensi di quanto stabilito dallo Statuto, per docenti si intendono, laddove non diversamente specificato, i professori di I e II fascia ed i ricercatori a tempo indeterminato di ruolo dell'Ateneo.
2. L'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente, provvede alla pubblicazione nelle apposite sezioni di pertinenza del sito web di Ateneo dei curricula dei componenti gli Organi di Ateneo.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo.
4. Le norme del presente Regolamento sono automaticamente modificate in caso di sopraggiunte disposizioni normative.

Emanato con D.R. n. 177 del 2 marzo 2012



INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 Il Regolamento generale di Ateneo
- Art. 2 Attuazione dell'autonomia dell'Università
- Art. 3 Attività di programmazione
- Art. 4 Tasse e contributi degli studenti
- Art. 5 Attuazione del diritto allo studio
- Art. 6 Procedura di composizione dei conflitti tra gli Organi dell'Ateneo

TITOLO II - NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI

- Art. 7 Finalità e principi generali
- Art. 8 Strutture organizzative di Ateneo
- Art. 9 Organizzazione dell'Amministrazione centrale dell'Università
- Art. 10 I dirigenti
- Art. 11 Organizzazione e disciplina degli Uffici e delle dotazioni organiche
- Art. 12 Rettorato
- Art. 13 Direzione generale
- Art. 14 Reclutamento del personale tecnico-amministrativo

TITOLO III - SISTEMA DI VALUTAZIONE E CONTROLLO

- Art. 15 Principi generali
- Art. 16 Nucleo di valutazione

TITOLO IV - NORME PER LA ISTITUZIONE E MODIFICAZIONE DI STRUTTURE DI ATENEO

- Art. 17 Istituzione di strutture e centri di Ateneo
- Art. 18 Costituzione, modificazione e soppressione dei Dipartimenti
- Art. 19 Attività di formazione finalizzata

TITOLO V - NORME ELETTORALI

CAPO I – Principi generali

- Art. 20 Indizione delle elezioni
- Art. 21 Elettorato attivo e passivo
- Art. 22 Elenchi degli elettori
- Art. 23 Assemblea elettorale
- Art. 24 Incompatibilità



- Art. 25 Seggi elettorali
- Art. 26 Informazione elettorale
- Art. 27 Svolgimento e orario delle votazioni
- Art. 28 Operazioni di voto
- Art. 29 Operazioni di scrutinio
- Art. 30 Proclamazione degli eletti
- Art. 31 Nomina
- Art. 32 Elezioni suppletive
- Art. 33 Norma di rinvio

CAPO II - Il Rettore

- Art. 34 Elettorato passivo e presentazione delle candidature
- Art. 35 Convocazione del corpo elettorale
- Art. 36 Elettorato attivo
- Art. 37 Votazioni
- Art. 38 Proclamazione dell' eletto e nomina
- Art. 39 Mozione di sfiducia

CAPO III- Il Senato Accademico

- Art. 40 Convocazione del corpo elettorale per il Senato Accademico
- Art. 41 Elettorato attivo per il Senato Accademico
- Art. 42 Elettorato passivo per il Senato Accademico
- Art. 43 Funzionamento del Senato Accademico

CAPO IV - Il Consiglio di Amministrazione

- Art. 44 Designazione componenti del Consiglio di Amministrazione
- Art. 45 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

CAPO V - Elezione delle rappresentanze studentesche

- Art. 46 Convocazione del corpo elettorale
- Art. 47 Elettorato attivo e passivo
- Art. 48 Presentazione delle liste
- Art. 49 Elezione dei rappresentanti degli studenti
- Art. 50 Determinazione del numero dei rappresentanti degli studenti
- Art. 51 Funzionamento del Consiglio degli studenti

CAPO VI - Il Consiglio del personale tecnico – amministrativo

- Art. 52 Composizione del Consiglio del personale tecnico – amministrativo
- Art. 53 Convocazione del corpo elettorale
- Art. 54 Elettorato attivo e passivo
- Art. 55 Funzionamento del Consiglio del personale tecnico – amministrativo



CAPO VII - Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni e Collegio di disciplina

Art. 56 Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

Art. 57 Composizione

Art. 58 Competenze

Art. 59 Collegio di disciplina

CAPO VIII - Il Direttore del Dipartimento

Art. 60 Elettore attivo e passivo

Art. 61 Convocazione del corpo elettorale

Art. 62 Votazioni

Art. 63 Proclamazione dell'eletto e nomina

CAPO IX - Il Consiglio di Dipartimento

Art. 64 Composizione del Consiglio di Dipartimento

Art. 65 Durata della carica

Art. 66 Convocazione del corpo elettorale

Art. 67 Proclamazione degli eletti

Art. 68 Regolamento di Dipartimento

Art. 69 Elettore attivo e passivo per le rappresentanze studentesche nella Commissione paritetica docenti-studenti

CAPO X - Il Presidente del Consiglio di corso di studio

Art. 70 Elettore attivo e passivo

Art. 71 Convocazione del corpo elettorale

Art. 72 Votazioni

Art. 73 Proclamazione dell'eletto e nomina

CAPO XI - Il Consiglio di corso di studio

Art. 74 Composizione e funzioni del Consiglio di corso di studio

Art. 75 Durata della carica

Art. 76 Elettore attivo e passivo

Art. 77 Convocazione del corpo elettorale

Art. 78 Proclamazione degli eletti

Art. 79 Funzionamento del Consiglio di corso di studio

CAPO XII - Il Direttore della Scuola di specializzazione

Art. 80 Elettore attivo e passivo

Art. 81 Convocazione del corpo elettorale



Art. 82 Votazioni

Art. 83 Proclamazione dell'eletto e nomina

CAPO XIII - Il Consiglio della Scuola di specializzazione

Art. 84 Composizione del Consiglio della Scuola di specializzazione

Art. 85 Elettore attivo e passivo

Art. 86 Convocazione del corpo elettorale

Art. 87 Presentazione delle liste dei candidati

Art. 88 Votazioni e nomina dell'eletto

TITOLO VI - CENTRI DI ATENEIO E SISTEMA BIBLIOTECARIO

CAPO I - Centri di Ricerca e di Servizio

Art. 89 Norme per il funzionamento e l'organizzazione dei Centri di ricerca, di servizio e dei Centri di ricerca e servizio

Art. 90 Procedimento e requisiti per la costituzione dei Centri

Art. 91 Valutazione delle attività

Art. 92 Soppressione dei Centri

Art. 93 Organi dei Centri di ricerca e di servizi

Art. 94 Il Direttore del Centro

Art. 95 Compiti del Direttore

Art. 96 Il Consiglio del Centro

Art. 97 Attribuzioni del Consiglio del Centro

Art. 98 Convocazioni e verbali del Consiglio

CAPO II - Sistema bibliotecario di Ateneo

Art. 99 Articolazione ed organizzazione

TITOLO VII – FORME DI PARTECIPAZIONE E RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art. 100 Consorzi universitari

Art. 101 Consorzi interuniversitari

Art. 102 Costituzione e funzionamento dei consorzi

Art. 103 Altre forme di partecipazione

Art. 104 Relazioni con Università straniere

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 105 Validità delle sedute

Art. 106 Norme transitorie e finali



